

BULLISMO E CYBERBULLISMO

PROGETTO 2 B DEL LICEO DELLE SCIENZE
UMANE



BULLISMO

Il bullismo è una forma di **violenza** verbale, fisica e psicologica **ripetuta** nel tempo ed è compiuta in modo **intenzionale** da una o più persone (bulli) nei confronti di un'altra (la vittima).
Il bullismo è un reato e può comportare la denuncia.



TIPI DI BULLISMO :

**bullismo
verbale**



**bullismo
fisico**



**bullismo
psicologico**



cyberbullismo



FORME DI PREVARICAZIONE SONO:

- **Intenzionalità.** Si tratta di azioni che sono volte ad offendere, creare disagio, intimorire, molestare, mettere in imbarazzo, escludere l'altro/gli altri.
- **Persistenza nel tempo.** Sono azioni ripetute, anche molto frequentemente. Tuttavia, anche l'episodio singolo costituisce un comportamento da attenzionare e non sottovalutare.
- **Asimmetria nella relazione.** È solitamente presente uno sbilanciamento di potere tra chi mette in atto la violenza e chi la subisce. Tale sbilanciamento può essere basato sia su caratteristiche fisiche che su fattori psicologici e/o culturali.

CYBERBULLISMO



Cyberbullismo è un termine che indica un tipo di **attacco** continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della **rete** e dei **social**. Il fenomeno interessa soprattutto bambini e ragazzi.

I DANNI DEL CYBERBULLISMO POSSONO ESSERE:

**Morale: riferito
allo stato
d'animo della
vittima**

**Biologico:
riferito alla
salute della
vittima**

**Esistenziale:
riferito
all'esistenza
della vittima e
alla sua
immagine.**

BULLISMO E DIRITTO PENALE: QUANDO È REATO?

Sebbene ad oggi non esista un reato specifico di “bullismo”, le condotte poste in essere dal bullo o dal cyberbullo possono essere punite nei reati di:

- Percosse (art. 581 c.p.);
- Lesioni (art. 582 e ss c.p.);
- Danni alle cose, danneggiamento (art. 635 c.p.);
- Diffamazione (artt. 594 e 595 c.p.);
- Minacce (art. 612 c.p.);
- Molestia o disturbo alla persona (art. 660 c.p.);
- Violenza privata (art. 610 c.p.)
- Stalking (612 bis c.p.)

